

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARCO MARINARO

Seduta del 16/12/2022

FATTO

Il ricorrente, in qualità di erede, presenta ricorso all'Arbitro esponendo quanto segue:

- il padre, intestatario di conti correnti e buoni postali fruttiferi dematerializzati ad essi collegati, è deceduto in data 24.09.2019 lasciando come unici eredi in linea diretta il ricorrente e il di lui fratello;
- ottenuta l'attestazione di credito da parte della resistente, l'istante presentava domanda di successione legittima, presso apposito ufficio dell'Agenzia delle Entrate, indicando i rapporti intestati al de cuius come risultanti dalla predetta attestazione;
- la domanda veniva regolarmente registrata con il numero ****604 nell'anno 2020;
- il ricorrente provvedeva quindi a presentare tutta la documentazione necessaria all'avvio della procedura di svincolo dei prodotti intestati al de cuius ma la pratica veniva bloccata dalla resistente perché il coerede, che risiede in provincia di Modena "si rifiuta[va] di venire in presenza presso l'ufficio [postale]a firmare la documentazione";
- la successione, in ogni caso, risulta regolarmente registrata nei termini e non veniva né impugnata né contestata dal coerede;
- ad oggi i rapporti risultano bloccati;
- contesta, quindi, la legittimità del comportamento tenuto dalla resistente chiedendo lo svincolo delle somme presenti sui rapporti intestati al de cuius o quantomeno lo scorporo della quota ad egli spettante, nella misura di 1/2 indicata nella successione registrata;



- chiede, inoltre, il rimborso delle spese di gestione addebitate sui rapporti dalla data del decesso del titolare.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario eccepisce la infondatezza del ricorso per i motivi che seguono:

- il vincolo di indisponibilità delle somme è stato fatto valere in quanto, a tutt'oggi, gli eredi non hanno provveduto al completamento della pratica di successione;
- invero, a seguito della comunicazione del decesso di un soggetto intestatario/cointestatario di rapporti finanziari, l'intermediario è tenuto a porre il blocco operativo sui predetti rapporti, sin quando non viene evasa la pratica di successione da parte degli eredi, producendo tutta la documentazione fiscale all'uopo richiesta dalla legge (art. 48 d.lgs. n. 346/1990, di seguito t.u.);
- dunque, in caso di morte dell'intestatario, la liquidazione spettante ai superstiti contitolari/eredi è condizionata dagli adempimenti previsti dalla normativa tributaria, avente natura imperativa, la cui violazione farebbe incorrere l'Intermediario nelle gravi sanzioni previste in materia (art. 53 t.u. in materia di imposte di successioni e donazioni);
- la presentazione della denuncia di successione (o della c.d. dichiarazione negativa di cui all' art. 28 del t.u.) costituisce una condizione senza la quale la Banca può legittimamente opporre il mancato pagamento nei confronti del creditore, anche qualora fosse legittimato ad esigere la liquidazione dell'intera somma sul conto corrente;
- nel caso di specie, la pratica di successione non può essere evasa a causa della parziale documentazione prodotta, non essendo state fornite, oltre alla documentazione fiscale e ai documenti di tutti gli eredi, le disposizioni sulla gestione del Buono Fruttifero dematerializzato collegato al rapporto di conto corrente;
- in merito ai buoni dematerializzati, fa presente che il relativo rimborso segue il regime relativo alla liquidazione delle somme presenti sul rapporto di regolamento (conto corrente o libretto di risparmio) e che, pertanto, se i buoni non sono giunti a scadenza, gli eredi, insieme agli eventuali cointestatori, possono alternativamente richiederne il rimborso anticipato o attendere la scadenza naturale, trasferendoli in tal caso su un altro rapporto;
- chiarisce quindi che la richiesta di rimborso anticipato o di trasferimento del buono dematerializzato non giunto a scadenza, deve essere presentata congiuntamente dagli aventi diritto;
- precisa che in assenza della quietanza congiunta, lo scorporo della quota spettante alla parte ricorrente potrà avvenire solo in presenza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria poiché i crediti dei de cuius, non si dividono automaticamente fra gli eredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria.

Il ricorrente replica alle controdeduzioni rinnovando le richieste originariamente formulate e chiarendo che:

- la resistente ha posto il blocco operativo su tutti i rapporti finanziari in capo al de cuius come prevedono le norme tributarie;
- tuttavia, il c/c n.***3029 cointestato al de cuius è stato normalmente estinto e le somme sono state liquidate per intero e trasferite su altro conto non intestato agli eredi, senza che venisse applicata alcuna trattenuta da parte dell'Ufficio relativamente alla quota spettante agli eredi;
- tale circostanza mette in dubbio la regolarità della procedura adottata dalla resistente che ha eseguito l'operazione e "rende ancora più incomprensibile" il rifiuto della richiesta oggetto dell'odierno ricorso;
- in ogni caso, il ricorrente ha prodotto tutta la documentazione necessaria ad eccezione della quietanza congiunta (l'altro erede "si nega ad ogni richiesta di appuntamento").

DIRITTO

1.- Il ricorrente, in qualità di erede, chiede alla resistente di procedere allo svincolo delle somme relative ai prodotti finanziari intestati al *de cuius*, perlomeno nella misura pari alla quota di $\frac{1}{2}$ a lui spettante *iure hereditatis*. Chiede, inoltre, il rimborso delle spese di gestione addebitate dalla data del decesso del titolare.

D'altro canto, l'intermediario resistente eccepisce che la pratica di successione non risulterebbe completata dagli eredi; che non sarebbero state fornite, nello specifico, le disposizioni sulla gestione del buono fruttifero dematerializzato collegato al rapporto di conto corrente; di non poter, dunque, dar corso alla richiesta di rimborso formulata dal ricorrente ritenendo necessaria a tal fine la quietanza congiunta di tutti gli eredi; sostiene, infatti, di non avere "alcuna ingerenza" nella ripartizione delle quote in successione.

2.- All'esito dell'esame della documentazione istruttoria come prodotta nel contraddittorio delle parti è emerso che il padre del ricorrente è deceduto in data 24.09.2019; la successione è avvenuta *ab intestato*; gli eredi legittimi, sono il ricorrente e il di lui fratello che non è parte del presente procedimento.

3.- Sul tema è nota la posizione espressa dal Collegio di coordinamento con decisione n. 27252 del 2018 secondo cui «Il singolo coerede è legittimato a far valere davanti all'ABF il credito del *de cuius* caduto in successione sia limitatamente alla propria quota, sia per l'intero, senza che l'intermediario resistente possa eccepire l'inammissibilità del ricorso deducendo la necessità del litisconsorzio né richiedere la chiamata in causa degli altri coeredi. Il pagamento compiuto dall'intermediario resistente a mani del coerede ricorrente avrà efficacia liberatoria anche nei confronti dei coeredi che non hanno agito, i quali potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti del medesimo ricorrente...» (nella scia di quanto stabilito Cass. SS.UU. n. 24657/2007 e Cass., ord. n. 27417/2017; più di recente, Cass., ord. 8508/2020), principio dal quale si ricava che l'intermediario non è legittimato a subordinare la liquidazione della giacenza alla richiesta congiunta e concorde di tutti gli eredi.

4.- D'altro canto, in coerenza quanto sopra espresso, questo Collegio ha avuto modo di dichiarare legittimo il rifiuto dell'intermediario di riconoscere il credito residuo del *de cuius* al singolo coerede nel caso di espressa opposizione da parte degli altri eredi (cfr. Collegio di Roma, dec. n. 14608/2020; più di recente, dec. n. 9023/2021 e n. 25919/2021; dec. n. 1545/2022, n. 2548/2022, n. 25919/2022).

5.- Nel caso di specie, l'intermediario resistente non eccepisce l'esistenza di alcuna opposizione proposta dal coerede (fratello del ricorrente) né risulta in ogni caso agli atti alcuna forma di opposizione o contrasto tra gli eredi e, pertanto, è fondato il diritto della parte ricorrente a ottenere il rimborso della quota pari alla metà dei rapporti intestati al *de cuius*.

6.- Il ricorrente chiede altresì la restituzione delle spese di gestione addebitate sui rapporti. Non fornisce in proposito alcuna specificazione né documentazione attestante gli addebiti di cui chiede la restituzione. La domanda pertanto non può essere accolta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta il diritto della parte ricorrente a ottenere il rimborso della quota pari alla metà dei rapporti intestati al *de cuius*. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA